

Oggetto: **APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMATICO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2013/2015 E RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.**

### LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto necessario procedere, quale atto propedeutico all'approvazione del BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015, alla redazione del piano programmatico del fabbisogno di personale per il medesimo periodo;

Visti l'articolo 35 comma 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che assegnano la materia del personale e delle dotazioni organiche degli Enti Locali alla competenza esclusiva della Giunta Comunale;

Visto l'articolo 6, comma 1° del D.lgs. n° 165 del 30.03.2001, ai termini del quale nelle Amministrazioni Pubbliche la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate "previa verifica degli effettivi bisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali", ed in coerenza con la programmazione triennale degli effettivi fabbisogni di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;

Visti gli artt. 88, 89 e 91 del D.Lgs. 267/2000, che impongono l'obbligo da parte della Giunta di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

Premesso che la programmazione del fabbisogno di personale deve essere effettuata, oltre che triennialmente come stabilito dalla legge, anche ogni anno, in coordinamento con la programmazione economico finanziaria ed in rapporto funzionale diretto con il PEG perché è in questa sede che l'Amministrazione nel complesso individua gli obiettivi concreti da raggiungere e le esigenze produttive cui è legato il fabbisogno di personale;

Considerata la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

Richiamato l'art. 76, commi 7, 8 e 9 del D.L. 112/2008, (convertito con modificazioni dalla L. 133/2008 con decorrenza dal 22.08.2000, sostituito dall'art. 14 D.L. 31.05.2010, n. 78 con decorrenza dal 31.05.2010, successivamente modificato dall'art. 1, comma 118, L. 13.12.2010, n. 220, con decorrenza dal 01.01.2011, modificato dall'art. 20, comma 9, D.L. 06.07.2011, n. 98 con decorrenza dal 06.07.2011, già modificato dall'art. 4, comma 103, L. 12.11.2011, n. 183 (Legge di stabilità) con decorrenza dal 01.01.2012 e dall'art. 28, comma 11-quater del D.L. 06.12.2011, n. 201, così come convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214 con decorrenza dal 28.12.2011, ed infine modificato dall'art. 4-ter, comma 10, *D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*.) in base al quale gli enti soggetti al patto di stabilità dovranno osservare precisi vincoli prima di poter procedere a nuove assunzioni, quali:

- aver rispettato il patto di stabilità dell'anno precedente;
- aver ridotto la spese del personale rispetto all'anno precedente secondo il principio di contenimento progressivo e costante della spesa di cui trattasi;
- avere un'incidenza della spesa di personale, includendo nel computo quelle sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, che sia pari o minore al 50 % del totale delle spese correnti;

Atteso che, ai sensi del recente art. 4-ter, comma 10 del *D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*, una volta rispettati tali vincoli, l'ente potrà procedere ad

assunzioni di personale solo nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, fatta eccezione per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti in cui sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'*articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42*; in tal caso la deroga di cui sopra al limite del 40%, trova applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale;

Dato atto che codesto Ente alla luce dei vincoli dettati dalla normativa sopra richiamata:

- ha rispettato il Patto di stabilità per l'anno 2012,
- ha una spesa previsionale complessiva di personale 2013, che tiene conto di tutte le tipologie contrattuali, che risulta inferiore dello 0,03 % rispetto alla spesa consuntiva dell'anno 2012, risultando soddisfatto il principio di contenimento progressivo e costante della spesa di cui trattasi (Allegato A);
- l'incidenza delle spese di personale per l'anno 2013, comprensivo della quota parte delle spese di personale delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, è pari al 24,99 % della spesa corrente, quindi risultando ben al di sotto della soglia massima prevista del 50% ed anche di quella più restrittiva del 35% sopra richiamata (Allegato A);

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001, la rideterminazione della dotazione organica deve essere effettuata con cadenza almeno triennale;

Rilevato che la dotazione organica, intesa come insieme dei posti coperti, distinti per categoria e profilo professionale, e dei posti da coprire previsti nell'ambito del programma triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n.165/2001, è stata determinata in un'ottica di razionalizzazione degli uffici, di valorizzazione del personale in servizio, di flessibilità e dinamicità rispetto all'ultima dotazione organica che risale al 2008;

Ritenuto quindi necessario modificare la dotazione organica al fine di perseguire:

- l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento di personale;
- la funzionalità degli uffici e servizi rispetto ai compiti ed ai programmi dell'attività amministrativa;

Ribadito il principio che la dotazione organica è uno strumento flessibile, da utilizzare con ampia discrezionalità organizzativa, al fine di dotare l'ente della struttura più consona al raggiungimento degli obiettivi amministrativi e di perseguire una gestione ottimale sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;

Preso atto del parere favorevole del Revisore unico dei conti, in applicazione a quanto disposto dall'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001, in merito alla coerenza con gli strumenti di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013/2015 (Allegata C);

Vista la Legge 24 dicembre 2012 , n. 228 (Legge di stabilità 2013);

Visto il D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009;

Visto il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.Lgs.165/2001;

Preso atto del parere favorevole e dell'attestazione resa ai sensi e per gli effetti dell' art. n. 49, 1° comma del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. N. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono riportate integralmente nel presente dispositivo, il Piano triennale per il fabbisogno di personale relativo al periodo 2013-2015 ed il relativo Piano annuale delle assunzioni 2013, predisposti nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti normative in materia (Allegato B);
2. di dare atto che l'Ente ha osservato i vincoli dettati nelle normative richiamate in premessa prima di poter procedere a nuove assunzioni e precisamente:
  - ha rispettato il Patto di stabilità per l'anno 2013;
  - la spesa previsionale complessiva di personale 2013, che tiene conto di tutte le tipologie contrattuali, risulta inferiore dello 0,03 % rispetto alla spesa consuntiva dell'anno 2012, risultando soddisfatto il principio di contenimento progressivo e costante della spesa di cui trattasi (Allegato A);
  - l'incidenza delle spesa di personale, comprensivo della quota parte delle spese di personale delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, per l'anno 2013 è pari al 24,99% della spesa corrente, quindi risultando ben al di sotto della soglia massima prevista del 50% ed anche di quella più restrittiva del 35% (Allegato A) ;
3. di prendere atto del parere favorevole del Revisore unico dei conti, in merito alla coerenza con gli strumenti di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013/2015 (Allegato C);
4. di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
5. di approvare, per le ragioni di cui in premessa, la rideterminazione della dotazione organica dell'ente *ut supra* a decorrere dal 01.01.2013 come da allegato "D";
6. di informare la R.S.U. aziendali, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. dell'01.04.1999;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita dell'assunzione del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione unanime favorevole ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000, ravvisandovi motivazioni d'urgenza rinvenibili nella necessità di approntare tempestivamente i conseguenti procedimenti amministrativi.